

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016, N. 171, DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA P), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI DIRIGENZA SANITARIA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p);

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del 6 aprile 2017;

ACQUISITO il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta del 6 aprile 2017;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Oggetto)

1. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 171 del 2016.

ART. 2

(Modifiche alle premesse del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. Nelle premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo il capoverso “Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016”, è inserito il seguente: “Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 6 aprile 2017”.

ART. 3

(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6, le parole: “ secondo parametri definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “ secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies”, e le parole: “in modo paritario” sono soppresse;
 - b) al comma 6, lettera b), dopo le parole: “ formativi e professionali” sono inserite le seguenti: “ che devono comunque avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale”, e le parole: “ abilitazioni professionali” sono sostituite dalle seguenti: “corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi già valutati quali requisito d’accesso”;
 - c) al comma 7, primo periodo, le parole: “75 punti” sono sostituite dalle seguenti: “70 punti”, e al secondo periodo, dopo le parole: “nell’elenco nazionale” sono aggiunte le seguenti: “che è pubblicato secondo l’ordine alfabetico dei candidati senza l’indicazione del punteggio conseguito nella selezione”;
 - d) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

“ 7-bis. Ai fini della valutazione dell’esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all’articolo 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa riferimento all’esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all’esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonché negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.

7-ter. L’esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, di cui al comma 6, lettera a), è esclusivamente l’attività di direzione dell’ente, dell’azienda, della struttura o dell’organismo

ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.

7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In particolare:

- a) individua 'range' predefiniti relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun 'range' attribuisce il relativo punteggio;
- b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale è stata svolta;
- c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture dirigenziali.

7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi 7 anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, è attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, è valutata ai fini dell'idoneità esclusivamente una singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui può essere attribuito il maggior punteggio.

7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera b).”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 171 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “commissione regionale,” sono inserite le seguenti: “nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni,”; al quarto periodo, le parole: “non inferiore a tre e non superiore a cinque,” sono soppresse;
 - b) al comma 2, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: “La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1.”;
 - c) al comma 4, primo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”.

ART. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 171 del 2016.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016.

ART. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo attua, con riferimento al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, la delega di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo del predetto decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, discende dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, del predetto articolo 11, comma 1, lettera p), nella parte in cui prevede che il decreto legislativo attuativo sia adottato previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

La predetta sentenza n. 251 del 2016, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione.

In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell'intesa (e non del mero parere). La Corte Costituzionale ha altresì precisato che le illegittimità costituzionali, rilevate in questa decisione, "sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della L. n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione."

Pertanto, nonostante non sussistano dubbi sulla attuale vigenza ed efficacia del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, il Governo, al fine di scongiurare ogni possibile e futura insorgenza di contenziosi e contestazioni in ordine alla legittimità costituzionale dell'iter di approvazione del predetto decreto, ha deciso di emanare, in attuazione del citato articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alcune misure "correttive" in

modo da consentire l'attuazione della delega nel rispetto dell'affermato principio di leale collaborazione.

Al riguardo, peraltro, si rappresenta che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, in conformità a quanto statuito nella sentenza della Consulta n. 251 del 2016, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza *"sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano nell'applicazione della disciplina della delega - come modificata dalla Corte costituzionale al processo di riforma in corso"*.

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando in parte il decreto legislativo n. 171 del 2016, secondo anche interlocuzioni avute per le vie brevi con le Regioni, e prevedendo, sul testo originario e conseguentemente sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, sanando in tal modo il predetto vizio procedurale.

Sullo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 marzo 2017, successivamente è stata acquisita l'Intesa, senza osservazioni e condizioni, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il parere favorevole della Conferenza Unificata, entrambi in data 6 aprile 2017, il parere favorevole con alcune osservazioni del Consiglio di Stato in data 11 aprile 2017, nonché i pareri favorevoli senza osservazioni e condizioni delle competenti Commissioni parlamentari, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per i profili finanziari.

Il testo in esame tiene conto, delle lievi modifiche formali richieste dal Consiglio di Stato relative alle rubriche degli articoli 2, 3 e 4 al fine di definire meglio la corretta indicazione della fonte in cui gli articoli oggetto di modifica sono inseriti, altri suggerimenti non sono stati recepiti in quanto si riferivano a disposizioni non oggetto di correttivo.

Inoltre, l'Alto Consesso, seppur richiamando il precedente parere n. 1113 del 2016 reso sullo schema di decreto legislativo, divenuto poi decreto legislativo n. 171/2016, in ordine al quale, alcune delle osservazioni contenute nel suddetto parere, non sono state a suo tempo recepite per le motivazioni che sono state espressamente rappresentate in fase di approvazione definitiva del provvedimento, ha, tuttavia, fermo restando quanto evidenziato relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a) del testo in esame di cui di riferisce successivamente, preso atto, che il presente testo correttivo, pur accentuando la valorizzazione dell'autonomia delle regioni, risulta coerente con le esigenze individuate dalla sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, e cioè di consentire la piena attuazione della delega nel rispetto dell'affermato principio di leale collaborazione con le regioni.

A, ciò va soggiunto che quanto sopra è confermato dal fatto che le regioni, attraverso l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni e il parere in sede di Conferenza Unificata entrambi resi il 6 aprile 2017, hanno espresso pienamente parere favorevole, sul provvedimento correttivo presentato.

Relativamente all'osservazione sempre del Consiglio di Stato, in merito alla mancanza del formale concerto del Ministro della salute da rendere ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge delega n. 124 del 2015, si rappresenta che, contrariamente a quanto

rilevato, il concerto del Ministro della salute è stato formalmente espresso con nota del 30 marzo 2017, prot. n. 1800.

Quanto ai due suggerimenti formulati dal Consiglio di Stato, in particolare rispettivamente, in merito alla miglioramento testuale dell'ultima parte del primo periodo del vigente articolo 3 del dlgs 171/2016, nonché relativamente alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 1, lettera b) dello schema di correttivo in esame, per quest'ultimo, suggerendo di *“prevedere la possibilità di attingere in via prioritaria alla medesima selezione regionale già svoltasi per quel determinato incarico resosi vacante”*, non sono stati recepiti per le seguenti motivazioni.

Per quanto concerne il primo, trattasi di un suggerimento, seppur formale, che esula dal contesto del provvedimento correttivo proposto, in quanto si riferisce all'articolo 3 del dlgs 171/2016, non oggetto di modificazione; in merito al secondo, seppur afferente al correttivo in esame, tuttavia, si è ritenuto di mantenere il testo così come concordato con le Regioni, in ordine al quale è intervenuta l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e il parere in sede di Conferenza Unificata, trattandosi, peraltro, relativamente agli aspetti affrontati da entrambi i suggerimenti formali del Consiglio di Stato, di questioni afferenti competenze regionali; pertanto, sebbene si tratti di una mera modifica formale, il suo accoglimento avrebbe violato quel principio di leale collaborazione con le Regioni, la necessità del cui rispetto è stata affermata dalla sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale e, ribadita con la recente sentenza n. 192/2017, con il rischio di pregiudicare l'attuazione della delega.

Il provvedimento consta di 7 articoli.

L'articolo 1, recante l'oggetto, si limita a precisare che il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato e integrato dalle disposizioni del decreto in esame e che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni già vigenti che non vengono modificate all'esito della procedura di cooperazione, coerentemente con la modifica delle "Premesse" dello stesso decreto ai sensi del successivo articolo 2, sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato.

L'articolo 2 modifica le premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, aggiungendo l'esplicito riferimento all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale articolo è stato inserito sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto vigente gli effetti procedurali sananti il vizio eccepito dalla Corte Costituzionale. Tale modifica, consente, inoltre, di definire l'intesa sul decreto nel suo complesso, prevedendo, altresì, l'acquisizione nuovamente del parere della Conferenza Unificata, che già si era espressa sul decreto legislativo 171/2016.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 171 del 2016; benché su tale articolo, recante l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, la Conferenza Unificata, nella seduta del 3 marzo 2016 abbia espresso parere favorevole, si è, tuttavia, ritenuto di apportare, in ragione del rispetto del principio della leale collaborazione, le seguenti modifiche, in particolare:

a) i parametri tecnici e i criteri specifici validi ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione definiti, peraltro, con l'intervenuto decreto ministeriale del 17 ottobre 2016, abrogato successivamente dall'articolo 6, vengono riportati, con alcune modifiche, nell'ambito del presente decreto, allo scopo di considerarli, per la loro applicazione, come principi fondamentali e uniformi; a tal fine, i suddetti parametri sono individuati dai successivi commi introdotti, da 7-bis a 7-sexies, allo scopo, altresì, di acquisire anche sugli stessi la predetta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Contestualmente, viene eliminata la previsione della valutazione in modo paritario della comprovata esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali;

b) relativamente ai predetti titoli formativi e professionali, oggetto di valutazione da parte della Commissione, è stato previsto, al fine di garantire l'attinenza degli stessi con l'incarico manageriale da attribuire, che i predetti titoli abbiano comunque riguardo alle materie del management e della direzione aziendale; inoltre, nell'ambito dei suddetti titoli, sono considerati oggetto di valutazione anche i corsi di perfezionamento universitari, di durata almeno annuale, le abilitazioni professionali e ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private, di riconosciuta rilevanza e della durata di almeno 50 ore, con l'espressa esclusione di quei corsi già valutati come requisito di accesso per l'inserimento nell'elenco nazionale;

c) il punteggio minimo per l'inserimento nell'elenco nazionale è stato modificato in modo che non sia inferiore a 70 punti invece di 75, specificando, altresì, che, fermo restando che l'attribuzione del punteggio è finalizzata esclusivamente all'inserimento del candidato nell'elenco nazionale, quest'ultimo elenco viene pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati e senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione che rimane, quindi, esclusivamente agli atti della Commissione. Ciò in coerenza con la circostanza che l'elenco in argomento non costituisce una graduatoria e anche al fine di non condizionare, con l'indicazione del punteggio, la commissione regionale chiamata, successivamente, ad occuparsi della procedura relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali a carattere generale;

d) al comma 7, come sopra riportato, sono aggiunti i commi da 7-bis a 7-sexies, i quali recepiscono in gran parte i contenuti recati dal DM 17 ottobre 2016 relativi ai parametri tecnici e i criteri specifici di valutazione, in ordine ai quali, rispetto al punteggio massimo complessivo di 100, viene solo modificata la proporzione in, massimo 60 punti per le esperienze dirigenziali maturate negli ultimi 7 anni, e in massimo 40 punti per i titoli formativi e professionali.

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 171 del 2016, prevedendo che:

a) nell'ambito della procedura regionale, la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;

c) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni ben possono dettare ulteriori "modalità e criteri di selezione" al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico che si intende attribuire;

d) la soppressione, nella parte relativa alla rosa dei candidati proposta dalla Commissione al Presidente della Regione, della previsione che tale rosa sia "non inferiore a tre e superiore a cinque".

A questo ultimo riguardo, si evidenzia che sul citato decreto legislativo n. 171 del 2016, la Conferenza Unificata, nella predetta seduta del 3 marzo 2016, ha espresso parere favorevole essendo stati accolti gli emendamenti proposti di cui all'Allegato A del predetto documento, nella riformulazione come concordata di cui all'Allegato B del medesimo parere.

Tra i predetti emendamenti, concordati in sede di Conferenza Unificata, ve ne era uno volto a prevedere, in coerenza con i criteri della delega, all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, che la commissione regionale proponga al Presidente della regione "una rosa di candidati" in luogo di "una terna di candidati", inizialmente prevista dallo schema di decreto.

Al proposito, si osserva che, a seguito del parere del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari, è stata successivamente individuata, nella stesura finale del provvedimento, una soluzione intermedia tra quanto convenuto in sede di Conferenza unificata e quanto espresso dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, ma pur sempre coerente con la previsione della legge di delega, precisando che "la rosa di candidati sia non inferiore a tre e non superiore a cinque". Pertanto, la suddetta modifica è finalizzata a riportare la previsione in esame così come concordata in sede di Conferenza Unificata. In merito a tale modifica, il Consiglio di Stato, ha ribadito il rilievo del precedente parere n. 1113 del 2016, ritenendo che tali previsioni con un nuovo sbilanciamento verso la fiduciarità della nomina rischierebbe di attenuare la concreta portata della riforma. Non si è ritenuto di accogliere tale rilievo perché, come sopra riferito, lo spirito del correttivo proposto, in ossequio a quanto evidenziato dalla sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, è nell'ottica del rispetto dell'affermato principio di leale collaborazione con le regioni; peraltro, proprio in virtù di ciò, l'accoglimento del rilievo determinerebbe in effetti quello che il Consiglio di Stato ha paventato e cioè il rischio di attenuare la concreta portata della riforma e il suo impatto sull'organizzazione del servizio sanitario che, come noto, è di prerogativa regionale. Inoltre, non va sottaciuto, che il mancato accoglimento è finalizzato anche ad evitare ulteriori possibili censure di incostituzionalità, in via incidentale, essendo peraltro, tuttora pendente davanti alla Corte Costituzionale, il ricorso della Regione Veneto notificato il 4 novembre 2016, che ha impugnato alcune disposizioni contenute nel dlgs 171/2016, il cui esito potrebbe sicuramente dipendere dall'intervenuto provvedimento correttivo in esame, tenuto conto che anche la Regione Veneto ha espresso l'Intesa in Conferenza-Stato Regioni del 6 aprile 2017;

e) la possibilità che, nell'ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché trattasi di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 171/2016, tenuto conto che l'idoneità dura 4 anni e che tali soggetti potrebbero nel frattempo essere stati cancellati per i diversi motivi previsti dal decreto;

f) l'ampliamento del termine di sessanta, ritenuto forse troppo stringente, in novanta giorni entro i quali la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 6 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che sono fatti salvi gli effetti già prodotti tra l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 171 del 2016 e quella del presente decreto correttivo e, contestualmente, per i motivi sopra riportati, l'abrogazione del DM 17 ottobre 2016.

L'articolo 7 reca l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. A tal riguardo, in ossequio a quanto evidenziato dal Consiglio di Stato circa "*la pressochè immediata entrata in vigore del provvedimento e la conseguente deroga all'ordinario periodo di vacatio legis.*", rimettendo al Governo la relativa valutazione, si conferma che tale previsione trova la sua razionale giustificazione nell'esigenza, tenuto conto del tempo trascorso tra l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 171 del 2016 e l'intervenuto provvedimento correttivo in esame, di consentire entro breve tempo di poter attuare appieno la riforma della dirigenza sanitaria, alla luce delle innovazioni introdotte; infatti, molto probabilmente entro il prossimo mese di ottobre, sarà operativo l'elenco unico nazionale degli idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale, da parte della Commissione già istituita con decreto del Ministro della salute 16 novembre 2016.

Relazione Tecnica

Il presente provvedimento normativo, integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, discende dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, della legge n. 124 del 2015, in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, e, tra gli altri, dell'articolo 11, comma 1, lettera p), recante i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, nella parte in cui prevede che il decreto legislativo attuativo, sia adottato previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

A tal fine, con il provvedimento in esame, utilizzando la delega di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 124 del 2015, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, si recepisce il suggerimento della Corte Costituzionale, correggendo il testo vigente, sanando il predetto vizio procedurale e apportando nel contempo, fermo l'impianto generale del decreto legislativo 171/2016, solo alcune lievi modifiche nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione sancito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n.251 del 2016.

Pertanto, per quanto sopra premesso, dal presente provvedimento correttivo, limitato a sanare il vizio procedurale sopra evidenziato, e ad apportare alcune modifiche meramente di carattere tecnico che non alterano lo spirito della delega né del decreto legislativo 171/2016 attuativo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.